

Repertorio n. 51536

Raccolta n.11641

ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

DENOMINATA "ACI DRIVE S.r.l."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentonovantacinque, il giorno nove del mese  
di ottobre

9 ottobre 1995

in Ancona, nel mio studio in via Marsala n.12.


Avanti a me, dott. GUIDO BUCCI, notaio in Ancona, iscritto  
nel ruolo del Distretto Notarile di Ancona, sono presenti i  
signori:

- TREVI UMBERTO, nato a Ancona il giorno 2 novembre 1930, re-  
sidente a Ancona, via Monte d'Ago n. 48,

il quale dichiara di intervenire al presente atto non in pro-  
prio, bensì nella sua qualità di presidente pro-tempore del  
consiglio direttivo dell'"AUTOMOBILE CLUB ANCONA", con sede  
legale in Ancona, Corso Stamira n. 78, c.f. 00093730422, in  
esecuzione di deliberazione del consiglio direttivo in data  
11 settembre 1995; e

- AVONI ALBERTO, nato a Ancona il giorno 18 agosto 1932, re-  
sidente a Ancona, via Gervasoni n.10, codice fiscale VNA LRT  
32M18 A271R, commerciante.

Essi signori, cittadini italiani, della cui identità persona-  
le io notaio sono certo, previa concorde rinuncia all'assi-  
stenza di testimoni, mi hanno richiesto di ricevere il pre-



sente atto, in forza del quale convengono e stipulano quanto

segue:

Art. 1 - E' costituita tra l'"AUTOMOBILE CLUB ANCONA" ed il signor AVONI ALBERTO una società a responsabilità limitata, denominata "ACI DRIVE S.r.l.".

ART. 2 - La società ha sede in Ancona, Corso Stamira n.78.

ART. 3 - La società ha l'oggetto, il funzionamento e l'organizzazione meglio specificati nello statuto che viene allegato al presente atto sotto la lettera "A" perche ne faccia parte integrante e sostanziale, previa lettura da me data ai comparenti.

ART. 4 - La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050.

ART. 5 - Il capitale sociale è di L. 20.000.000 (ventimilioni), ed esso viene sottoscritto dai soci nelle seguenti misure:

- "AUTOMOBILE CLUB ANCONA" per L. 19.800.000 (diciannove milioniottocentomila) e

- AVONI ALBERTO per L. 200.000 (duecentomila).

Si danno reciprocamente atto i costituenti che sulle quote da essi rispettivamente sottoscritte sono stati versati i tre decimi presso la Cassa di Risparmio WVBA spa come risulta dalla ricevuta di deposito della complessiva somma di L. 6.000.000, rilasciata in data 5 ottobre 1995.

ART. 6 - La società sarà inizialmente amministrata da un



consiglio di amministrazione composto di cinque componenti,

che vengono nominati nelle persone dei signori:

ROGANO MARCO, nato a Torino il giorno 6 luglio 1954, residente a Ancona, via Corridoni n.2, codice fiscale RGN MRC 54L06 L219A, Presidente;

AVONI ALBERTO, Consigliere;

VENARUCCI ANDREA, nato a Ancona il giorno 14 ottobre 1956, residente a Senigallia, via De Bosis n.23, codice fiscale VNR NDR 56R14 A271N, Consigliere;

MAURETTI ROBERTO, nato a Roma il giorno 19 luglio 1950, residente a Ancona, via Russi n.26, codice fiscale MRT RRT 50L19 H501W, Consigliere;

D'ALESSIO DOMENICO, nato a Ancona il giorno 2 agosto 1949, residente a Ancona, via Piave n.41, codice fiscale DLS DNC 49M02 A271E, Consigliere.

ART. 7 - A far parte del primo collegio sindacale, vengono nominati i signori:

GUADAGNINI MARCO, nato a Sirolo il giorno 20 maggio 1960, residente a Civitanova Marche, via Guicciardini n.29, codice fiscale GDG MRC 60E20 I758B; Presidente;

DI GIOACCHINO STEFANO, nato a Ancona il giorno 18 luglio 1961, residente a Ancona, via Bocconi n.7, codice fiscale DGC SFN 61L18 A271K, Sindaco Effettivo;

VOLPE CARLO, nato a Pescara il giorno 10 aprile 1962, residente a Ancona, via Orsi n.9, codice fiscale VLP CRL 62D10

	G482V, Sindaco Effettivo;
	MARIELLA ANTONIO, nato a Ancona il giorno 14 aprile 1946, re-
	sidente a Ancona, via Sanzio n.95, codice fiscale MRL NTN
	46D14 A271T, Sindaco Supplente;
	PERINI GIUSEPPE, nato a Serra de'Conti il giorno 1 agosto
	1962, residente a Jesi, via San Marcello n.77, codice fiscale
	PRN GPP 62M01 I643D, Sindaco Supplente.
	ART. 8 - L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 di-
	cembre di ogni anno.
	Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 1996.
	ART. 9 - I componenti delegano il presidente del consiglio
	di amministrazione a curare le pratiche occorrenti per la le-
	gale costituzione della società e lo autorizzano ad apportare
	al presente atto ed all'allegato statuto le modifiche che
	fossero richieste dall'Autorità Giudiziaria in sede di omolo-
	gazione ed a ritirare dalla Cariverona Banca S.p.A. i tre de-
	cimi del capitale depositativi.
	ART. 10 - Le spese del presente atto e dipendenti sono a ca-
	rico della società nell'importo globale approssimativo di Li-
	re 3.500.000 (tremilionicinquecentomila).
	Io notaio ho letto ai componenti questo atto scritto a mac-
	china da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su
	quattro pagine e parte della quinta di due fogli fin qui.
	F.TI: UMBERTO TREVI - ALBERTO ANTONI - GUIDO BUCCHI



STATUTO SOCIALE

ALLEGATO "A"  
all'atto n. 11641  
della raccolta

- ART. 1 -

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "ACI DRIVE S.r.l.".


- ART. 2 -

La società ha sede in Ancona, Corso Stamira n. 78.

- ART. 3 -

La società ha per oggetto principale la promozione dell'istruzione automobilistica e l'educazione dei conducenti di autoveicoli attraverso la gestione di tutte le attività comprese nella licenza prevista per la conduzione di attività di Scuola Guida nonché la prestazione continuativa, periodica od occasionale, di servizi da rendere in favore dell'Automobile Club di Ancona e dei suoi associati.

Al fine del conseguimento dell'oggetto principale la società potrà promuovere direttamente o gestire iniziative commerciali così come ad esse partecipare. Essa potrà quindi assumere interessenze anche sotto forma di partecipazione azionaria e/o quotaria, in società, enti, consorzi, anche in forme costitutiva, esercenti attività affini, complementari o strumentali in relazione all'oggetto principale preindicato. La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, e finanziarie, comunque sempre connesse all'oggetto stesso e così valutate nella loro utilità dall'organo amministrativo.



La società può esercitare attività di revisione, riparazione e manutenzione del motore e di ogni altro organo o parte dell'automobile. Essa può esercitare attività di noleggio di autovetture con o senza autista, sia direttamente sia attraverso altre organizzazioni. Può inoltre gestire, anche in regime di convenzionamento con amministrazioni pubbliche, aree di parcheggio di superficie o di struttura ovvero partecipare, per lo stesso fine, al capitale sociale di società.

Al fine di incrementare il turismo nazionale ed internazionale, con particolare riferimento alla reciproca collaborazione esistente con gli A.C. e Touring Club Europei, può partecipare al capitale sociale di società. Enti o organismi svolgenti attività turistica o di Agenzie di viaggio sempre al fine di incrementare il flusso da e per la Regione o l'estero. In particolare potrà assumere la gestione diretta, o attraverso terzi, di impianti di distribuzione carburante e lubrificante e di autonoleggio nonché punti di assistenza anche burocratica per l'automobilista.

- Art. 1 -

La durata della società viene fissata fino al 31 dicembre 2050.

- Art. 2 -

Il capitale sociale è fissato in L. 20.000.000 (ventimilioni) diviso in quote a sensi di legge.

I soci non possono alienare le loro quote, in tutto o in par-



te, se prima non le abbiano offerte in prelazione agli altri soci.

A tal fine il socio dovrà comunicare l'intenzione di vendere, il corrispettivo richiesto e tutte le altre condizioni dell'alienazione alla società con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L'organo amministrativo dovrà comunicare senza indugio a tutti i soci, con lettera raccomandata a.r., l'offerta pervenuta.

I soci che intendano esercitare il diritto di prelazione devono comunicare, con lettera raccomandata a.r., la loro intenzione alla società entro trenta giorni dal ricevimento della offerta.

L'organo amministrativo informerà immediatamente il socio trasferente delle adesioni ricevute con lettera raccomandata a.r..

La procedura di cui sopra non sarà necessaria se l'offerta sia fatta in sede di assemblea e tutti i soci siano presenti e contestualmente rinuncino alla prelazione o la esercitino.

Ciascun socio può esercitare il diritto di prelazione in proporzione della quota posseduta, e può acquistare l'intera quota offerta in caso di mancata adesione degli altri soci.

I soci che esercitano la prelazione possono accordarsi per una diversa ripartizione tra loro della quota offerta.

La prelazione non può essere esercitata per una parte soltanto della quota offerta.

Il pagamento del prezzo dovrà avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione di accettazione dell'offerta in prelazione, salvo diverso accordo tra le parti.

Il socio trasferente può cedere a terzi la quota se la società non gli abbia fatto pervenire comunicazione in merito all'esercizio della prelazione entro novanta giorni dalla data di ricevimento della lettera con la quale è stata manifestata l'intenzione di vendere.

Qualora il trasferimento non avvenga entro cinque mesi dalla data in cui è stata manifestata l'intenzione di vendere, la procedura per l'offerta in prelazione dovrà essere ripetuta.

Le disposizioni di cui sopra valgono anche per la vendita dei diritti di opzione.

- ART. 6 -

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione spetta all'organo amministrativo e deve effettuarsi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della convocazione da spedire con lettera raccomandata a ciascun socio nel domicilio risultante dal libro dei soci, almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'assemblea. Lo stesso avviso di convocazione potrà indicare il luogo, il giorno e l'ora per l'adunanza in seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede so-



ziale, purchè nel territorio nazionale.

Sono valide le assemblee, anche se non convocate come sopra, quando sia rappresentato l'intero capitale sociale, siano intervenuti tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi, nel caso che esista il collegio sindacale.

Tuttavia in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.


- ART. 7 -

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale (o entro sei mesi quando particolari esigenze lo richiedano), e quante altre volte l'organo amministrativo lo ritenga necessario, quando ne sia fatta richiesta per iscritto con l'indicazione delle materie da trattare dal collegio sindacale o da un numero di soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale.

- ART. 8 -

L'assemblea ordinaria delibera, in prima convocazione, col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, ed in seconda convocazione delibera validamente qualunque sia la parte del capitale sociale intervenuto.

L'assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione, col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno



due terzi del capitale sociale, ed in seconda convocazione col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea con delega conferita per iscritto a norma e con le limitazioni stabilite dalla legge.

L'assemblea sia ordinaria sia straordinaria e' presieduta dall'amministratore unico, ovvero dal presidente del consiglio di amministrazione; in caso di assenza o impedimento di questi, dalla persona designata a maggioranza dai soci presenti o rappresentati. Per la redazione del verbale l'assemblea nomina il segretario che può essere anche non socio.

- ART. 9 -

La società e' amministrata, a seconda di quanto deliberato dall'assemblea in occasione della nomina, da un solo amministratore, ovvero da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri.

I componenti dell'organo amministrativo possono essere anche non soci, durano in carica a tempo indeterminato, salvo che l'assemblea non stabilisca un termine, e sono rieleggibili.

- ART. 10 -

L'organo amministrativo ha i più ampi poteri per il conseguimento dell'oggetto sociale, senza alcuna limitazione e distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto per legge o per statuto e' riservato alla



esclusiva competenza dell'assemblea.

- ART. 11 -

Quando la società è amministrata collegialmente il consiglio:

- se non vi abbia provveduto l'assemblea, nomina il proprio presidente;

- ai sensi dell'art. 2381 c.c. può delegare ad un comitato esecutivo o ad uno o più dei propri componenti, ed in questo caso anche disgiuntamente, tutti o parte dei propri poteri salve le limitazioni di cui allo stesso art. 2381 c.c..

- ART. 12 -

La rappresentanza della società di fronte a terzi e in giudizio spetta rispettivamente, all'amministratore unico, ovvero al presidente del consiglio di amministrazione, al presidente del comitato esecutivo ed agli amministratori delegati se nominati.

Il legale rappresentante può nominare e revocare procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

- ART. 13 -

Qualora venga nominato perchè richiesto dalla legge o perchè così abbia deliberato l'assemblea, il collegio sindacale sarà composto di tre membri effettivi e due supplenti.

Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea secondo il disposto dell'art. 2398 c.c..

- ART. 14 -

L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno c  
embre di ogni anno.

- ART. 15 -

Gli utili risultanti dal bilancio saranno ripartiti come s  
gue:

- il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale fino  
che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale soci  
le;

- il resto, salva diversa destinazione dell'assemblea, ai s  
ci in proporzione delle rispettive quote.

- ART. 16 -

Nel caso di scioglimento della società l'assemblea determi  
le modalità della liquidazione, nomina uno o più liquidator  
fissandone i poteri.

- ART. 17 -

Tutte le controversie che dovessero sorgere fra i soci, o f  
alcuni di essi e la società, in ordine all'interpretazione  
all'esecuzione del presente statuto e dell'atto costitutivo  
successive modificazioni, nonché in genere in relazione a  
rapporti sociali, saranno deferite alla decisione di un co  
legio arbitrale composto di tre arbitri, nominati uno da cia  
scuna delle parti ed il terzo, con funzioni di presidente  
dagli arbitri così nominati di comune accordo o in mancanz  
di accordo dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sec  
la società', il quale provvederà alla nomina dell'arbitro ch



una delle parti avesse omissso di nominare nel termine di  
quindici giorni dalla comunicazione della nomina del primo  
arbitro, nonche' alla nomina di tutti i tre arbitri qualora  
le parti litiganti fossero piu' di due.

Il collegio arbitrale giudicherà secondo equità senza alcuna  
formalità di procedura, ed il lodo sarà inappellabile ed avrà  
efficacia di contratto fra le parti.

- ART. 18 -

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statu-  
to, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle  
altre leggi in materia.

Copia conforme all'originale, in 4 fogli

per uso consulente

Ancona, 13 OTTOBRE 1995

